

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3607**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, GUASTI, MANFREDI, NESSA, SAMBIN, SCARABOSIO, SCOTTI, TREDESE, GABURRO e BERGAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2005

—————

Ricalcolo del trattamento pensionistico per i postelegrafonici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge affronta un argomento che si ricollega alla discussa questione relativa alla cosiddetta «unicità dei contratti triennali del pubblico impiego», questione sorta in relazione alla distinzione operata tra le date di decorrenza dei contratti ai fini giuridici ed economici.

Secondo una giurisprudenza amministrativa (vedi Tribunale amministrativo regionale [TAR] del Lazio - sentenza n. 622 del 1985), «i contratti triennali del pubblico impiego non possono sperequare tra i dipendenti pubblici destinatari del nuovo accordo in servizio alla data di validità dell'accordo stesso, in relazione al momento di collocamento a riposo dei medesimi, ove unica sia la data di decorrenza giuridica ed egualmente unica la data di decorrenza economica dei relativi miglioramenti, essendo irrilevante la mera ripartizione nel tempo del loro pagamento, una volta che si sia già acquisito alla data di decorrenza prestabilita, il diritto a detti miglioramenti».

Questo principio ha già trovato applicazione nei contratti dell'area pubblica, come per esempio il contratto del personale dei Ministeri, per il biennio 2000-2001.

Con altra sentenza, il TAR del Lazio (n. 302 del 1992), con riferimento all'accordo del comparto scuola 1988-1990, ha tuttavia, osservato, che l'estensione dei benefici economici previsti negli accordi sindacali nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo di vigenza degli accordi stessi non costituisce principio di carattere generale, ma può essere di volta in volta introdotta dalle parti in sede di contrattazione collettiva.

Altro orientamento emerge dalla pronuncia della Corte dei conti (sezione III - n. 1 del 1996) che fa riferimento direttamente alla normativa in materia pensionistica per i dipendenti pubblici.

I contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego, possono perciò prevedere una norma mediante la quale i miglioramenti economici vanno attribuiti integralmente a tutti i lavoratori collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale; come, però, possono non prevederlo creando delle evidenti disparità di trattamento nell'ambito dello stesso pubblico impiego.

I pensionati dell'allora ente «Poste Italiane», cessati dal servizio tra il 1° ottobre 1994 ed il 1° ottobre 1995, a causa del particolare clima politico-sociale di quel periodo, si videro ingiustamente escludere da tali benefici, mentre lo stesso principio fu ripristinato in tutti i successivi contratti dei postelegrafonici.

Il presente disegno di legge prevede, perciò, il ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici, cessati dal servizio, con diritto al trattamento di quiescenza, tra il 1° ottobre 1994 ed il 1° ottobre 1995, per effetto di riconoscimento ai lavoratori stessi dei benefici economici a regime previsti nel contratto collettivo di lavoro all'epoca vigente.

Il personale collocato in quiescenza nel periodo suddetto, si è visto, infatti, calcolare la pensione sulla base della retribuzione effettivamente percepita all'atto del collocamento a riposo, senza poter beneficiare, quindi, dell'intero incremento previsto nel contratto.

Appare pertanto evidente la discriminazione operata nei confronti di questa limitata fascia di lavoratori, che non hanno potuto usufruire degli incrementi

erogati in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, pur se contenuti e previsti nel contratto collettivo del settore.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato ente «Poste Italiane», ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia cessato dal servizio nel periodo da 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, per quanto concerne sia la liquidazione sia il trattamento pensionistico.